

Deliberazione n. 114 del 6-5-2009

**OGGETTO: SPERIMENTAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ALIMENTARI TRATTATI CON DISSIPATORI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANIMA, SMAT, ATO-3 E ATO-R.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### PREMESSO CHE:

- La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.
- Ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
- Ai sensi del D.Lgs 152/06 citato le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie.
- L'art. 3 ter del D.Lgs 152/06 citato prevede nel settore della tutela ambientale un'adeguata azione promossa da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.
- Per conseguire gli obiettivi previsti dal D.lgs 152/06 citato le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati.

#### CONSIDERATO CHE:

- La legge 30 dicembre 2008 n. 210 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, in punto smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori (art. 9 quater, comma 1), consente il superamento dell'antinomia giuridica creatasi con la previgente normativa, stabilendo che: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili..."
- ANIMA è una Federazione aderente a Confindustria comprendente, tra i propri iscritti, il Gruppo Dissipatori di Rifiuti Alimentari (DRA) che riunisce le aziende produttrici e distributrici di tali apparecchi, mediante i quali i rifiuti alimentari, ridotti e frantumati, possono essere smaltiti in acqua e conseguentemente convogliati nella rete fognaria.
- SMAT è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale n.3 torinese;
- ATO-3 è l'organo avente funzioni di governo e di controllo sul Servizio Idrico Integrato nel territorio ottimale n. 3 torinese;
- Con atto in data 27 giugno 2008 ANIMA ha richiesto la rimozione del pregresso divieto di utilizzo, nel territorio di pertinenza di SMAT, dei suddetti apparecchi dissipatori, invocando le norme ed i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di concorrenza ed in particolare il principio di proporzionalità.
- Nei successivi contatti ed incontri è emersa la possibilità tecnica di avviare una sperimentazione relativa alla raccolta dei rifiuti alimentari trattati con dissipatori, utilizzando all'uopo la capacità residua dell'impianto di depurazione del Comune di Chieri (TO), finalizzata a:
  - ☒ verificare la funzionalità dell'impianto a fronte dell'aggravio dell'inquinamento prodotto dall'utilizzo dei dissipatori;
  - ☒ verificare il bilancio tecnico-economico relativo alla nuova gestione dell'impianto di depurazione (ad. es. costi energetici, costi per smaltimento fanghi,..etc.);

- ✍ verificare la diminuzione della massa del prodotto umido proveniente dalla raccolta differenziata;
- ✍ verificare un metodo per bilanciare l'aumento dei costi per il disinquinamento delle acque e la diminuzione dei costi per lo smaltimento della frazione umida;
- ✍ formulare indirizzi e proposte per la messa a regime dell'uso dei dissipatori alimentari nella zona di riferimento.

Visto lo schema di protocollo d'intesa, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato a effettuare la sperimentazione sopra descritta su un campione di n. 200 famiglie volontarie residenti nel Comune di Chieri (TO) per la durata di anni 1.

RITENUTO di approvare tale schema di protocollo rilevando, tuttavia, quanto segue:

- La normativa oggi vigente ammette quale eccezione lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione in fognatura ove trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili. La genericità della formulazione della norma, giustificata dal carattere eccezionale di tale modalità di smaltimento, richiede che gli enti chiamati ad attuarla, ciascuno per quanto di propria competenza, ne specifichino le concrete modalità di attuazione.
- Pertanto, la sperimentazione e l'eventuale successiva diffusione degli apparecchi dissipatori devono essere accompagnate da una costante e forte attività di regolazione delle condizioni di installazione da parte degli enti pubblici sottoscrittori – ATO3 e ATO-R -.
- E' di fondamentale importanza, pertanto, anche al fine di assicurare uno smaltimento dei rifiuti organici efficiente ed economico, senza aggravii insostenibili per il sistema di smaltimento dei rifiuti a seguito della maggior produzione di fanghi di depurazione, e di garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, che tra gli obiettivi del gruppo di lavoro istituito ai sensi del protocollo vi sia la redazione di un insieme di norme tecniche che individuino, sulla base dei risultati della sperimentazione, il quadro dei vincoli operativi e tecnici entro i quali sia ammissibile l'utilizzo degli apparecchi dissipatori da parte dei cittadini.
- Prima dell'avvio della sperimentazione, è inderogabile che vengano condivise dal gruppo di lavoro le modalità di comunicazione all'utenza dell'iniziativa.
- L'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino è disciplinata dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti e dal Piano d'Ambito approvato da ATO-R e contenente, tra l'altro, la programmazione delle esigenze di smaltimento e trattamento dell'organico dell'ambito e della loro attuazione. Pertanto, in esito alla sperimentazione oggetto del protocollo, la eventuale successiva diffusione degli apparecchi dissipatori dovrà essere compatibile con tale programmazione.

Vista la legge regionale 24/02;

Visto il D.lgs 152/06;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco	X	
Sobrino Enzo	X	
Ferrara Franco	X	
Carrera Ernesto	X	
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi	X	

Presenti n. 9  
Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0  
Astenuti n. 0  
Votanti n. 9  
Favorevoli n. 9  
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di protocollo di intesa tra ANIMA, SMAT, ATO-3 e ATO-R, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, rilevando quanto segue:
  - la normativa oggi vigente ammette quale eccezione lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione in fognatura ove trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili. La genericità della formulazione della norma, giustificata dal carattere eccezionale di tale modalità di smaltimento, richiede che gli enti chiamati ad attuarla, ciascuno per quanto di propria competenza, ne specifichino le concrete modalità di attuazione.
  - pertanto, la sperimentazione e l'eventuale successiva diffusione degli apparecchi dissipatori devono essere accompagnate da una costante e forte attività di regolazione delle condizioni di installazione da parte degli enti pubblici sottoscrittori – ATO3 e ATO-R -.
  - è di fondamentale importanza, pertanto, anche al fine di assicurare uno smaltimento dei rifiuti organici efficiente ed economico, senza aggravii insostenibili per il sistema di smaltimento dei rifiuti a seguito della maggior produzione di fanghi di depurazione, e di garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, che tra gli obiettivi del gruppo di lavoro istituito ai sensi del protocollo vi sia la redazione di un insieme di norme tecniche che individuino, sulla base dei risultati della sperimentazione, il quadro dei vincoli operativi e tecnici entro i quali sia ammissibile l'utilizzo degli apparecchi dissipatori da parte dei cittadini.
  - prima dell'avvio della sperimentazione, è inderogabile che vengano condivise dal gruppo di lavoro le modalità di comunicazione all'utenza dell'iniziativa.
  - l'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino è disciplinata dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti e dal Piano d'Ambito approvato da ATO-R e contenente, tra l'altro, la programmazione delle esigenze di smaltimento e trattamento dell'organico dell'ambito e della loro attuazione. Pertanto, in esito alla sperimentazione oggetto del protocollo, la eventuale successiva diffusione degli apparecchi dissipatori dovrà essere compatibile con tale programmazione.
- 2) Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1) apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente.
- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Adolfo REPICE  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Dott. Paolo FOIETTA  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Tecnico  
Dott. Riccardo CIVERA  
(f.to in originale)

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

La **Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine** (A.N.I.M.A.) C.F. 80067530156, corrente in Milano (MI), Via A. Scarsellini n. 13 in persona del legale rappresentante p.t., in prosieguo "**ANIMA**";

### E

**L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese"** di cui all'art. 2 della Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13, con sede in Torino, Via Lagrange n° 20, P.IVA n. 08581830018, in persona del legale rappresentante p.t., in prosieguo "**ATO3**";

### E

**Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti**, C.F N 09247680011.con sede in Torino, Corso Inghilterra, 7/9 in persona del legale rappresentante p.t., nel prosieguo "**ATO-R**"

### E

**SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA**, C.F.-P.IVA e Registro delle imprese di Torino 07937540016 con sede in Torino, Corso XI Febbraio 14, in persona

del legale rappresentante p.t., in prosieguo  
"SMAT";

**PREMESSO CHE**

1. ANIMA è una Federazione aderente a Confindustria comprendente, tra i propri iscritti, il Gruppo Dissipatori di Rifiuti Alimentari (DRA) che riunisce le aziende produttrici e distributrici di tali apparecchi, mediante i quali i rifiuti alimentari, ridotti e frantumati, possono essere smaltiti in acqua e conseguentemente convogliati nella rete fognaria.

2. SMAT è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale n.3 torinese;

3. ATO-3 è l'organo avente funzioni di governo e di controllo sul Servizio Idrico Integrato nel territorio ottimale n. 3 torinese;

4. ATO-R è l'organo avente funzioni di governo sugli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Torino.

5. Con atto in data 27 giugno 2008 ANIMA ha richiesto la rimozione del pregresso divieto di utilizzo, nel territorio di pertinenza di SMAT, dei

suddetti apparecchi dissipatori, invocando le norme ed i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di concorrenza ed in particolare il principio di proporzionalità.

6. Nei successivi contatti ed incontri è emersa la possibilità tecnica di avviare una sperimentazione relativa alla raccolta dei rifiuti alimentari trattati con dissipatori, utilizzando all'uopo la capacità residua dell'impianto di depurazione del Comune di Chieri (TO).

#### **CONSIDERATO CHE**

1. La legge 30 dicembre 2008 n. 210 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, in punto smaltimento rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori (art. 9 quater, comma 1), consente il superamento dell'antinomia giuridica creatasi con la previgente normativa, stabilendo che: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se

*triturari, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili..."*

2. L'art. 3 TER del Decreto Legislativo n. 152/2006, come introdotto dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 4/2008, prevede nel settore della tutela ambientale un'adeguata azione promossa da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene tra le parti quanto segue.

#### **ART.1 (Valore delle premesse)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del protocollo di intesa.

#### **ART. 2 (Finalità ed oggetto)**

Il presente protocollo di intesa è finalizzato a realizzare una sperimentazione dell'utilizzo di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari presso un campione di n. 200 famiglie residenti nel Comune di Chieri (TO), con condotta delle acque risultanti attraverso le fognature comunali in gestione a SMAT.

La sperimentazione consente il libero acquisto e la libera installazione degli apparecchi a cura e spese degli utenti nel territorio individuato e fino alla concorrenza del numero di apparecchi sopra indicato.

### **ART. 3 (Impegni delle parti)**

In applicazione del presente protocollo SMAT si impegna a cooperare per la buona riuscita della sperimentazione e specificatamente:

- A. ad assicurare adeguata informazione al pubblico;
- B. a partecipare con due propri rappresentanti al gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 4;
- C. ad assicurare l'adeguata informazione sulla sperimentazione agli Enti competenti.

In applicazione del presente protocollo di intesa ANIMA si impegna a cooperare per la buona riuscita della sperimentazione e specificatamente a:

- a) informare le aziende produttrici dei dissipatori della possibilità di mercato offerta dalla sperimentazione, assicurandone un adeguato coordinamento;

- b) a partecipare con due propri rappresentanti al gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 4.

In applicazione del presente protocollo di intesa, AT03 Acque ed ATO-R si impegnano a valutare un metodo di adeguamento delle tariffe che tenga conto dell'aggravio dei costi per il disinquinamento delle acque e della diminuzione dei costi per lo smaltimento della frazione umida.

#### **ART. 4 (Gruppo di lavoro)**

Per assicurare il buon esito della sperimentazione, dal punto di vista tecnico ed operativo, nonché il monitoraggio della stessa, la condivisione delle relative informazioni e la loro piena diffusione presso tutti gli attori interessati, è istituito un Gruppo di lavoro, formato da due rappresentanti per SMAT e ANIMA e un rappresentante per ciascun ATO, oltre ad uno indicato dal Comune di Chieri.

Il Gruppo deve:

- A) verificare la funzionalità dell'impianto a fronte dell'aggravio dell'inquinamento prodotto dall'utilizzo dei dissipatori;

- B) verificare il bilancio tecnico-economico relativo alla nuova gestione dell'impianto di depurazione (ad. es. costi energetici, costi per smaltimento fanghi,..etc.).
- C) verificare la diminuzione della massa del prodotto umido proveniente dalla raccolta differenziata;
- D) verificare un metodo per bilanciare l'aumento dei costi per il disinquinamento delle acque e la diminuzione dei costi per lo smaltimento della frazione umida.
- E) formulare indirizzi e proposte per la messa a regime dell'uso dei dissipatori alimentari nella zona di riferimento

#### **ART. 5 (Oneri finanziari)**

Gli eventuali oneri per le attività sperimentali e per il riscontro dei relativi risultati, nonché per le eventuali collaborazioni esterne, saranno a carico per il 50% di A.N.I.M.A e per il restante 50% di SMAT e saranno determinati con atti successivi, previa predisposizione, a cura del Gruppo di lavoro,

di specifici rapporti e preventivi, nonché approvazione degli stessi da parte dei soggetti tenuti al pagamento.

**ART. 6 (Durata)**

Il presente protocollo di intesa ha durata di anni uno dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore anno, salvo disdetta comunicata da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 7 (Norma di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto e regolato dalle norme del presente protocollo di intesa, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

Milano - Torino,

Per ANIMA

(il Presidente Dott. Sandro Bonomi)

Per ATO3 TORINESE

(Il Direttore Generale, Dott. Gianetto Massazza)

Per ATO-R RIFIUTI

(Il Presidente, Arch. Paolo Foietta)

Per SMAT spa

(L'Amministratore Delegato, Dott. Ing. Paolo Romano)